

Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 10

1. Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, le parole << per la frequenza >> sono sostituite dalle seguenti: << per consentire la frequenza gratuita >>.

2. L' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente:

<<Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli verrà erogato in due rate di pari entità, all' inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, il quale provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati. >>